



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

Saronno, 21 Marzo 2014

N.L. 03/2014 C

Ai gentili Clienti

Oggetto: **la Banca dati ipotecaria e catastale: dal 31 marzo 2014 consultazione gratuita per i titolare dell'immobile.**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **sarà attivo, a partire dal 31 marzo 2014, il servizio di consultazione telematica gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale relative a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare**, anche in parte, del **diritto di proprietà** o di altri diritti reali di godimento. A prevederlo è, infatti, **un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate**, datato 4 marzo 2014, i cui **effetti si esplicheranno a decorrere dal prossimo 31 marzo 2014. L'accesso gratuito alle banche dati sarà consentito:**

- **a tutte le persone fisiche, titolari di immobili, preventivamente registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline.** E' importante ricordare che **gli utenti registrati al servizio Entratel non possono essere contemporaneamente abilitati a Fisconline.** Pertanto, chi fosse iscritto a entrambi i servizi deve richiedere la revoca dell'abilitazione a Fisconline presso un ufficio delle Entrate.
- oppure le consultazioni telematiche potranno essere **effettuate presso gli sportelli catastali decentrati** e all'atto della richiesta, il richiedente persona fisica dovrà esibire, al fine dell'esenzione, **un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.**



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

Accesso al servizio di consultazione sulle banche dati on Line

A decorrere dal 31 marzo 2014, l'accesso al servizio di consultazione telematica gratuita è consentito, in una prima fase di erogazione dello stesso, **alle sole persone fisiche preventivamente registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline**. Peraltro, il **servizio di consultazione ON LINE fornisce esclusivamente le seguenti informazioni:**

Informazioni relative agli atti catastali	Il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative agli immobili di cui il soggetto risulta intestatario, individuati nella banca dati catastale tramite il codice fiscale del soggetto (abilitato ai servizi Entratel/Fisconline) che effettua la consultazione.
Informazioni relative ai registri immobiliari	Il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti: <ul style="list-style-type: none">• il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione, individuato tramite il codice fiscale;• gli immobili di cui il medesimo soggetto risulta intestatario negli atti catastali.



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi
Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi
Consulente del Lavoro

Accesso alla banca dati catastale presso gli sportelli catastali decentrati

A decorrere dal 31 marzo 2014, l'accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale, gratuito e in esenzione da tributi, relativo agli immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento è esteso anche alle consultazioni telematiche effettuate presso gli sportelli catastali decentrati.

In tale ipotesi, **all'atto della richiesta di consultazione, il richiedente persona fisica dovrà esibire, al fine dell'esenzione, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.**

Per quanto concerne i **soggetti privi**, in tutto o in parte, **della capacità di agire** (minori, interdetti, inabilitati, etc.), **la richiesta può essere avanzata dal rappresentante** legale (genitore, tutore, curatore, etc.), a seguito **di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione che comprovi tale qualità**. In tale ipotesi, ferma restando l'esibizione del documento del rappresentante, **occorrerà acquisire anche la fotocopia del documento del rappresentato.**

Relativamente **ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta è effettuata dal legale rappresentante** o altro rappresentante organicamente riferibile all'ente, che, **oltre ad esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento**, dovrà comprovare **la propria qualità di rappresentante** - legale od organico - del soggetto cui la visura stessa si riferisce, **anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva.**

Rammentiamo, infine, che, con il recente **comunicato stampa del 7.3.2014 n. 29**, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che www.catasto.it e www.agenziadelterritorio.it non sono siti dell'Agenzia delle Entrate e che, quindi, **per accedere ai servizi gratuiti è necessario fare affidamento soltanto al proprio portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it**

Studio Associato Franzosini
Dr. Pierluigi & Partners